



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI,
PETROCELLI e MARTELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2014

Indizione di un *referendum* di indirizzo sulla elettività a suffragio universale e diretto del Senato della Repubblica e sulla riduzione del numero dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno legge costituzionale è volto alla indizione di un *referendum* popolare di indirizzo, concernente sia l'elettività a suffragio universale e diretto del Senato della Repubblica, sia la riduzione del numero dei deputati e dei senatori.

Nel corso dell'esame parlamentare di una riforma costituzionale proposta, inopportuna, dal Governo pare del tutto adeguato «dare la parola» al popolo sovrano, su due tematiche di assoluto rilievo. Del resto, il risultato del *referendum* indetto ai sensi del presente disegno di legge costituzionale vincolerebbe politicamente le Camere, *ex ante*, nel secondo passaggio parlamentare della riforma costituzionale che, ai sensi del vigente articolo 138 della Costituzione, potrebbe non essere sottoposto a *referendum* confermativo.

La riforma della Costituzione repubblicana presuppone un esercizio di sovranità

da parte di un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di veicolare e rappresentare democraticamente la popolazione nazionale. Come noto, viceversa, le Camere risultano essere state elette con legge costituzionalmente viziata e tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e politica del riformatore costituzionale, conferisce ancor più valore al *referendum* di indirizzo qui proposto.

Lo strumento individuato, il *referendum* di indirizzo, si basa peraltro sul precedente della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, sul conferimento dei poteri costituenti al Parlamento europeo, ripreso per alcuni aspetti tecnici.

Per i motivi summenzionati si auspica, dunque, un celere esame del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Indizione del referendum)

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, siano elettori per la Camera dei deputati.

Art. 2.

(Testi dei quesiti)

1. I quesiti da sottoporre agli elettori su un'unica scheda sono i seguenti: quesito n. 1: «Ritenete voi che il Senato della Repubblica debba continuare ad essere eletto a suffragio universale e diretto?»; quesito n. 2: «Ritenete voi che si debba ridurre il numero dei deputati e dei senatori?».

Art. 3.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche

agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni specificamente nell'ambito degli studi, delle analisi e delle possibili innovazioni relative alla Costituzione repubblicana e alle istituzioni democratiche. Tali enti e associazioni sono individuati, su richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.